

Osservazioni Utilitalia**DCO 289/2018/R/com****“Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del codice di condotta commerciale”****OSSERVAZIONI GENERALI**

Con il presente documento Utilitalia propone osservazioni al Documento di consultazione n. 289/2018/R/com recante *“Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del codice di condotta commerciale”*.

In linea generale la Federazione esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dall’Autorità nel tentare di perseguire un’armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità della spesa (di seguito: Schede di confrontabilità) anche alla luce delle disposizioni contenute nella delibera 51/2018/R/com relative alla realizzazione e gestione da parte del Gestore del SII del c.d. *Portale Offerte*.

In particolare si comprende l’inserimento di questo documento di consultazione all’interno del percorso di riforma normativo e regolatorio per rendere il cliente finale maggiormente consapevole e capacitato, obiettivo essenziale per la promozione di dinamiche concorrenziali virtuose sui mercati retail.

Tuttavia, considerato l’onere che le proposte avanzate richiederebbero al sistema per operare una modifica alle attuali Schede di confrontabilità, andrebbe attentamente valutato se questo sforzo sia realmente utile in considerazione del definitivo superamento del regime di tutela, fissato all’1 luglio 2019, in concomitanza del quale – come giustamente evidenziato dal presente DCO - sarà necessario un radicale ripensamento delle finalità dello strumento. Infatti, la proposta di armonizzazione che viene presentata nel DCO avrebbe una durata limitata a solo pochi mesi e presenterebbe l’unico pregio sostanziale di un allineamento con le informazioni desumibile dal Portale Offerte.

Utilitalia ritiene, invece, che le differenze alla base dei due strumenti, ed in particolare la natura statica dell’uno contro quella dinamica dell’altro, costituisce un elemento di differenziazione non superabile, anche seguendo la direzione indicata dal DCO. Infatti, mentre le schede di confrontabilità sono basate sui prezzi delle commodity vigenti al momento del computo della stima della spesa annua, il Portale Offerte è basata su una concezione dinamica ed utilizza valori *forward* individuati da Acquirente Unico (di seguito: AU).

Tale differenza rende di fatto strutturale la divergenza, in termini di stima della spesa, tra i risultati delle Schede e quelle del Portale. Una soluzione potrebbe essere la messa a disposizione per gli operatori delle fonti utilizzate da AU per le quotazioni *forward*, ma si rileva come in questo caso l'onere per le Imprese non sarebbe comunque sufficiente a "dinamicizzare" le informazioni per i consumatori, né per rappresentare efficacemente i potenziali vantaggi delle offerte presenti sul mercato libero.

Per tale ragione, bilanciando quindi benefici e costi delle proposte in consultazione, si ritiene opportuno non richiedere modifiche all'attuale struttura delle Schede di confrontabilità fino alla loro inevitabile conversione in occasione del superamento delle attuali tutele di prezzo.

La comparazione delle offerte di mercato con le condizioni economiche della maggior tutela elettrica ed il regime di tutela gas, presente nelle Schede, potrebbe invece rappresentare una delle occasioni più utili per dare – ad esempio a partire dal 1° gennaio 2019 – informazioni utili al cliente sulla fine delle tutele attuali e sugli strumenti di supporto alle sue scelte nel mercato libero. A tal fine il riferimento dei prezzi di tutela potrebbe essere sostituito (o sovrapposto) da elementi informativi condivisi in sede di una successiva consultazione.

Nel caso in cui l'Autorità ritenga comunque necessario seguire l'orientamento proposto, andrebbero ridefinite le tempistiche poste in consultazione. Porre *deadline* eccessivamente sfidanti determinerebbe difficoltà per i venditori nel trovare la coerenza con quanto richiesto e ciò potrebbe avere effetti distorsivi nella potenziale confusione per il cliente finale che potrebbe trovare risultati diversi nell'utilizzo dei due strumenti.

Ulteriori considerazioni saranno esposte di seguito in risposta ai singoli spunti di consultazione.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

Orientamenti per l'aggiornamento delle schede di confrontabilità

Q1. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità per l'armonizzazione dei contenuti delle schede di confrontabilità con quelli del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?*

R1. Come descritto nelle osservazioni generali, Utilitalia, pur apprezzando lo sforzo di ARERA verso l'armonizzazione dei contenuti delle schede di confrontabilità con quelli del Portale Offerte, ritiene che ci siano delle criticità tali da rendere oneroso e scarsamente efficace il percorso di convergenza.

Infatti, relativamente alla stima della spesa annua, è già stato segnalato il rischio che gli operatori indichino nelle schede di confrontabilità valori non coerenti con quelli presenti sul Portale. Ciò in quanto l'art. 17.3 del Regolamento per il funzionamento del Portale prevede che sia AU a individuare, in maniera univoca, le quotazioni da adottare.

Un aspetto critico a tal proposito riguarda il tema delle licenze. Infatti, i venditori non dispongono della licenza per poter diffondere i valori degli indici acquistati dai propri fornitori in quanto queste hanno una ben delineata area di attività ed utilizzo perlopiù circoscritta esclusivamente al loro uso ai fini della fatturazione, oltreché per eventuali proprie scelte strategiche e di marketing. Di conseguenza, si ritiene che sia indispensabile che i valori delle quotazioni *forward* vengano forniti direttamente dall'Autorità attraverso la pubblicazione sul proprio sito che i venditori potranno acquisire ed utilizzare nella stesura delle proprie schede di confrontabilità.

Tuttavia da questa soluzione deriverebbe comunque una onerosa – e probabilmente poco apprezzabile – attività di aggiornamento da parte degli operatori. Per tale ragione, ad avviso della scrivente, sarebbe preferibile non prevedere al momento una modifica all'attuale struttura delle Schede, anche in considerazione della limitata finestra temporale di validità (cioè fino a luglio 2019) di una tale applicazione.

Inoltre dovrebbe essere univoco l'arco temporale "significativo" (punto 3.14) a cui fa riferimento il calcolo e la frequenza di aggiornamento.

Riguardo agli sconti si condivide l'orientamento dell'Autorità di uniformare le Schede di confrontabilità con la disciplina descritta all'art. 16.5 del Regolamento relativa al Portale Offerte, ma si segnala tuttavia la presenza di tipologie di offerte che necessiterebbero maggiori approfondimenti (ad esempio sconti applicati una volta passati i primi 12 mesi).

Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, si propone di non modificare la struttura delle Schede fino al superamento dei regimi di tutela previsto per il luglio 2019, ipotizzando piuttosto di utilizzare lo strumento come veicolo delle informazioni che possano rivelarsi utili ai consumatori nell'attuale fase di transizione.

Miglioramento della chiarezza e comprensibilità delle schede

Q2. *Si condividono gli orientamenti per la semplificazione delle schede e per il miglioramento della loro chiarezza? Se no, per quali ragioni?*

Q3. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla revisione dei livelli di consumo annuo e di potenza impegnata utilizzati nelle schede per la fornitura di energia elettrica? Se no, per quale motivo?*

R2. - R3. Si condividono gli orientamenti per la semplificazione delle schede purché ciò non si traduca in disinformazione. Per tale motivo, come descritto nelle osservazioni generali, si ritiene auspicabile mantenere concettualmente separati i due strumenti sia a causa della natura (statica o dinamica) sia perché legati a due momenti diversi del rapporto tra venditore e cliente finale.

In merito alla revisione dei livelli di consumo annuo e di potenza impegnata utilizzata nelle schede per la fornitura di energia elettrica gli orientamenti dell’Autorità sono in generale condivisibili ma si sottolineano alcuni aspetti di rilievo.

Innanzitutto, l’obiettivo che si sta traguardando in tema di misure elettriche per i misuratori 2G (cfr. Deliberazione n. 248/2017, n. 700/2017, n. 88/2018), con la predisposizione di ben sei fasce di misura, sembra non essere stato preso in considerazione nel documento in esame in quanto al punto 3.19 si dice espressamente che: “[...] *comparazione della spesa avvenga facendo esclusivamente riferimento alla distribuzione dei consumi tra le fasce orarie F1-F2-F3 relative al “profilo tipo”*”. Ancorché ad oggi la delibera 88/2017 e le relative specifiche tecniche prevedano la possibilità di configurare i misuratori per fasce già a decorrere da ottobre 2018, in data dunque concomitante con quella di revisione delle schede di confrontabilità, a parere della Scrivente sarebbe opportuno specificare i criteri da adottare ai fini della confrontabilità anche delle offerte che presentano profili per fasce diversi da quelli standard, per esempio prevedendo una distribuzione su un profilo standard dei consumi ai fini della confrontabilità su base oraria, con una distribuzione dei consumi veritiera e dunque aderente alle abitudini di consumo tipiche di un cliente domestico.

Infine, si ritiene opportuno non considerare il *benchmark “potenza impegnata di 3,5 kW e abitazione di residenza con prelievo di 3.500 kWh/anno”* alla lettera c) dell’art.3.22 perché sostanzialmente equiparabile alla casistica alla lettera a) dell’art.3.22 relativa al prelievo annuo di 3.200 kWh.

In ogni caso, anche in considerazione di questi aspetti che meriterebbero un approfondimento maggiore, lo sforzo richiesto per la modifica delle Schede risulta non proporzionato al vantaggio che ne deriverebbe per il sistema, soprattutto in vista della più radicale revisione che si renderà necessaria con il superamento del riferimento fornito dai regimi di tutela e che dovrà necessariamente intercettare un panorama regolatorio incentrato su un ruolo più attivo e diversificato della clientela.

Prima ricognizione in vista del superamento dei regimi di tutela

- Q4.** *Considerando gli orientamenti internazionali illustrati, si ritiene opportuno superare la disciplina delle schede di confrontabilità valutando la possibilità di rendere le schede puramente informative, senza la presenza di confronti, ferma restando la necessità di illustrare una stima della spesa annua per l’offerta presentata? Se no, per quale motivo?*
- Q5.** *Nel caso in cui si decidesse di confermare lo strumento delle schede di confrontabilità, quali forme di comparazione si suggerisce di adottare una volta superato il regime di tutela?*

Osservazioni di Utilitalia - Prot. n. 866/2018/AR – AM/am

R4. – R5. In previsione del superamento delle tutele, si ritiene opportuno dare alle schede un carattere puramente informativo.

Inoltre, in ottica di maggior semplificazione e chiarezza delle schede di confrontabilità, si potrebbe prevedere l'eliminazione di tutte quelle informazioni che vengono già fornite ai clienti finali nelle Condizioni generali di contratto (quali, ad esempio, l'indicazione delle quote fisse ed i valori del mix energetico).

Tempistiche di attuazione

Q6. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativi alla tempistica di attuazione? Se no, per quale motivo*

R6. Come già più volte evidenziato, si auspica che la struttura delle Schede non subisca variazioni fino al superamento dei regimi di tutela di prezzo previsto per Luglio 2019. Si consideri a tal proposito che, se si volesse dare comunque seguito agli orientamenti consultati, sarebbe indispensabile una rivisitazione delle tempistiche proposte volta a tutelare la solidità delle informazioni trasmesse ai consumatori, e quindi le modifiche avrebbero un'effettiva validità solo per pochi mesi (ad esempio da gennaio fino a luglio 2019).

Per tale ragione andrebbe valutato con attenzione il rapporto tra i costi e i benefici per il sistema delle misure che si intenderà introdurre.